Decreto-legge del 10 ottobre 2012 n. 174 -

Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 237 del 10 ottobre 2012

Articolo 11 - Art. 11 Ulteriori disposizioni per il favorire il superamento delle conseguenze del sisma del maggio 2012

In vigore dal 11 ottobre 2012

1. Al fine della migliore individuazione dell'ambito di applicazione del vigente **articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 7 agosto 2012, n. 135**, e per favorire conseguentemente la massima celerita' applicativa delle relative disposizioni:

a) nel **decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 1° agosto 2012, n. 122**:

1) all'**articolo 1**, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: "5-bis. I Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualita' di Commissari Delegati, possono delegare le funzioni attribuite con il presente decreto ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi oggetto della presente normativa. Nell'atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, e' possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga.";

2) all'**articolo 3**, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

"1-bis. I contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di cui al comma 1, lettera a), non sono ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 32, comma 1, lettere d) ed e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al **decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163**; resta ferma l'esigenza che siano assicurati criteri di economicita' e trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Restano fermi i controlli antimafia previsti dall'articolo 5-bis da effettuarsi secondo le linee guida del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere";

3) all'**articolo 4**, comma 1, lettera a), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora la programmazione della rete scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque prioritariamente destinate a tale scopo.";

4) all'**articolo 5-bis** sono apportate le seguenti modificazioni: 4.1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Per l'efficacia dei controlli antimafia concernenti gli interventi previsti nel presente decreto, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province interessate alla ricostruzioni sono istituiti elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei settori di cui al comma 2, cui si rivolgono gli esecutori dei lavori di ricostruzione. Per l'affidamento e l'esecuzione, anche nell'ambito di subcontratti, di attivita' indicate nel comma 2 e' necessario comprovare quantomeno l'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione negli elenchi sopracitati presso almeno una delle prefetture -uffici territoriali del Governo delle province interessate.";

4.2) al comma 2, dopo la lettera h), e' aggiunta la seguente: "h-bis) gli ulteriori settori individuati, per ogni singola Regione, con ordinanza del Presidente in qualita' di Commissario delegato, conseguentemente alle attivita' di monitoraggio ed analisi delle attivita' di ricostruzione".

5) all'**articolo 7**, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis Ai comuni di cui all'articolo 1, comma 1, non si applicano le sanzioni per mancato rispetto del patto di stabilita' interno 2011, ai sensi dell'**articolo 7, comma 2 e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149**";

b) le disposizioni di attuazione del credito d'imposta e dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione di cui all'**articolo 3-bis, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 7 agosto 2012, n. 135**, sono quelle di cui al Protocollo d'intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i

Presidenti delle regioni Emilia- Romagna, Lombardia e Veneto, sottoscritto in data 4 ottobre 2012. I Presidenti delle predette regioni assicurano in sede di attuazione del Protocollo il rispetto del limite di spesa autorizzato allo scopo a legislazione vigente.

2. Al **comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 7 agosto 2012, n. 135**, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Per gli anni 2012 e 2013 ai Comuni, di cui all' **articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 1° agosto 2012, n. 122**, non si applicano le disposizioni recate dal presente comma, fermo restando il complessivo importo delle riduzioni ivi previste di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2.000 milioni di euro per l'anno 2013.".

3. All'**articolo 15 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 1° agosto 2012, n. 122**, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: "una indennita'," sono inserite le seguenti: "definita anche secondo le forme e le modalita' previste per la concessione degli ammortizzatori in deroga ai sensi dell'**articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 285**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 28 gennaio 2009, n. 2**,";

b) al comma 2 le parole da:"di cui all'articolo 19" fino a: "n. 2" sono sostituite dalle seguenti: "da definire con il decreto di cui al comma 3,".

4. Per ragioni attinenti agli eventi sismici che hanno interessato le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel maggio 2012, alle richieste di anticipazione della posizione individuale maturata di cui all'**articolo 11, comma 7, lettere b) e c), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252**, avanzate da parte degli aderenti alle forme pensionistiche complementari residenti nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, si applica in via transitoria quanto previsto dall'**articolo 11, comma 7, lettera a), del citato decreto legislativo n. 252 del 2005**, a prescindere dal requisito degli otto anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare, secondo le modalita' stabilite dagli statuti e dai regolamenti di ciascuna specifica forma pensionistica complementare. Il periodo transitorio ha durata triennale a decorrere dal 22 maggio 2012.

5. In considerazione della mancata sospensione degli obblighi dei sostituti di imposta, conseguente al **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012**, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 6 giugno 2012, n. 130, i sostituti di cui al predetto decreto che, a partire dal 20 maggio 2012, non hanno adempiuto agli obblighi di riversamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonche' sui redditi di lavoro autonomo, e relative addizionali gia' operate ovvero che non hanno adempiuto alla effettuazione e al riversamento delle stesse successivamente a tale data, regolarizzano gli adempimenti e i versamenti omessi entro il 16 dicembre 2012, senza applicazione di sanzioni e interessi. Effettuato il versamento, i sostituti operano le ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e relative addizionali nei limiti di cui all'**articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180**.

6. I pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi dei **decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012** e **24 agosto 2012**, pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, rispettivamente, del 6 giugno 2012, n. 130, e del 30 agosto 2012, n. 202, nonche' dell'**articolo 8, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 1° agosto 2012, n. 122**, sono effettuati entro il 16 dicembre 2012, senza applicazione di sanzioni e interessi.

7. Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per il pagamento dei tributi, contributi e premi di cui al comma 6, nonche' per gli altri importi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, i titolari di reddito di impresa che, limitatamente ai danni subiti in relazione alla attivita' di impresa, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'**articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 1° agosto 2012, n. 122**, ovvero all'**articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 7 agosto 2012, n. 135**, in aggiunta ai predetti contributi, possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'**articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 74 del 2012**, un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 6.000 milioni di euro, ai sensi dell'**articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 24 novembre 2003, n. 326**. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalita' di operativita' delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'**articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196**.

8. I soggetti finanziatori di cui al comma 7 comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonche' i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione.

9. Per accedere al finanziamento di cui al comma 7, i contribuenti ivi indicati presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma:

a) una autodichiarazione, ai sensi dell'**articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445**, e successive modificazioni, che attesta:

1) il possesso dei requisiti per accedere ai contributi di cui all'**articolo 3 del predetto decreto-legge n. 74 del 2012**, ovvero dell'**articolo 3-bis del predetto decreto-legge n. 95 del 2012**; nonche'

2) la circostanza che i danni subiti in occasione degli eventi sismici, come comprovati dalle perizie occorrenti per accedere ai contributi di cui al numero 1), sono stati di entita' effettivamente tale da condizionare ancora una ripresa piena della attivita' di impresa;

b) copia del modello di cui al comma 11, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i versamenti di cui al comma 6 sospesi fino al 30 novembre 2012, l'importo da pagare dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, nonche' della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione;

c) alle rispettive scadenze, per gli altri importi di cui al comma 7, copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti riferiti al periodo dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013.

10. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonche' le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui al comma 7 mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta e' utilizzabile ai sensi dell'**articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241**, senza applicazione del limite di cui all'**articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388**, ovvero puo' essere ceduto secondo quanto previsto dall'**articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602**. La quota capitale e' restituita dai soggetti di cui al comma 7 a partire dal 1° luglio 2013 secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.

11. Con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate da adottare entro il 31 ottobre 2012, e' approvato il modello indicato al comma 9, lettera b), idoneo altresi' ad esporre distintamente i diversi importi dei versamenti da effettuare, nonche' sono stabiliti i tempi e le modalita' della relativa presentazione. Con analogo provvedimento possono essere disciplinati modalita' e tempi di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo, nonche' quelli di attuazione del comma 8.

12. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati risultanti dal modello di cui al comma 9, lettera b), i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.

13. Agli oneri derivanti dal comma 10, stimati in 145 milioni di euro per l'anno 2013 e in 70 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere sulle risorse di cui all'**articolo 7, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 7 agosto 2012, n. 135**, derivanti dalle riduzioni di spesa previste dallo stesso decreto. Agli eventuali scostamenti rispetto ai predetti importi, dovuti a variazioni dei tassi di interesse monitorati dal Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro, si provvede a valere sulle medesime risorse di cui al periodo precedente.